

## **LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2005, N. 11**

### **ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI OPERATORE PROFESSIONALE NATUROPATA DEL BENESSERE**

La presente legge riconosce ed istituisce la figura dell'Operatore professionale naturopata del benessere, con lo scopo di individuare una qualifica specifica relativa all'esercizio di tale attività e di fornire al cittadino la garanzia di rivolgersi ad un professionista dotato di un titolo riconosciuto.

La legge definisce:

- **la naturopatia**, come l'insieme dei metodi naturali per garantire e migliorare la qualità della vita;
- **il naturopata**, quale operatore non sanitario del benessere, che opera nei seguenti ambiti:
  - educativo: educare le persone alla conoscenza e gestione del proprio equilibrio psico-fisico;
  - preventivo: riconoscere gli stili di vita inadeguati ad una buona qualità della vita
  - assistenziale: aiutare il cliente ad individuare i propri eventuali squilibri psico-fisici-emotivi o predisposizioni ad essi proponendo relative metodiche dolci per favorire il ripristino dell'equilibrio e del benessere.

Il naturopata svolge pratiche che non hanno carattere sanitario, non prefiggendosi la diagnosi, la cura o la riabilitazione di patologie specifiche né la prescrizione di farmaci o diete. Le modalità attraverso cui egli promuove il benessere dell'individuo vanno dall'educazione-formazione su alimentazione, igiene, abitazione, stili di vita, all'utilizzo di tecniche quali massaggio, rilassamento, respirazione o di rimedi quali fitoterapia, integratori alimentari, olii essenziali, allo sviluppo di una presa di coscienza da parte dell'individuo delle dinamiche relazionali e conflittuali.

Il naturopata deve essere in possesso di un diploma conseguito presso un istituto pubblico o privato accreditato al termine di un iter formativo che viene regolato dettagliatamente.

La legge istituisce, infine, il Comitato regionale per la naturopatia, con lo scopo di:

- valutare le discipline esistenti ed emergenti;
- definire i criteri di accreditamento per le scuole che richiedono il riconoscimento regionale e loro monitoraggio nel tempo;
- definire i criteri di riconoscimento di diplomi conseguiti in altre regioni;
- istituire un registro regionale ad hoc delle scuole con suddivisione delle specializzazioni.